REGOLAMENTO (CEE) N. 701/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1973

che proroga il regolamento (CEE) n. 646/73 relativo alla sospensione della prefissazione nei diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati [2], in appresso denominato « atto »,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei grani di colza, di ravizzone e di girasole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 [4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio di oliva [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 2730/71 [8], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [9], modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 16, paragrafo 17, primo comma,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [10], modificato da ultimo dall'atto,

visto il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle uova, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri delle fissazioni del loro importo [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2683/72 [12], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [13], modificato da ultimo dall'atto,

visto il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore del pollame le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri delle fissazioni del loro importo [14], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2689/72 [15], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [16], modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [17], modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 17, paragrafo 5, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione co-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(6) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 3.
(7) GU n. L 222 del 28. 9. 1971, pag. 2.
(8) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 18.
(9) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(10) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(11) GU n. 130 del 26. 6. 1967, pag. 2610/67.
(12) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 33.
(13) GU n. 117 del 16. 6. 1967, pag. 2301/67.
(14) GU n. 130 del 26. 6. 1967, pag. 2612/67.
(15) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.
(16) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(17) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

mune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dall'atto,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e al criterio di fissazione del loro importo [2], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per fissare il loro importo [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 646/73 della Commissione, del 6 marzo 1973 [5], ha sospeso la fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni e di alcune integrazioni nei diversi settori della organizzazione comune dei mercati agricoli fino al 13 marzo 1973 ; che tuttavia, la situazione che ha portato alla sospensione della fissazione anticipata sussiste restando fermi i mercati dei cambi durante la settimana che va dal 12 al 16 marzo 1973 ; che è pertanto necessario prorogare tale sospensione di una settimana ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i grassi, per i cereali, per le uova e il pollame, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Negli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 646/73, la data « 13 marzo 1973 » è sostituita con la data « 20 marzo 1973 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 75 del 28. 3. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(4) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(5) GU n. L 61 del 7. 3. 1973, pag. 17.